

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2571 R.G.A.C.C. dell'anno 2010, all'esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 9.4.2014 e vertente

TRA

s.r.l., dom.ta ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 82 r.d. 37/1934, rappresentata e difesa dall'Avv.to Emanuele Argento giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTRICE -

E

Banca , elett.te dom.ta in Teramo, via presso lo studio dell'Avv.to , rappresentata e difesa dall'Avv.to giusta procura in calce alla comparsa di risposta.

- CONVENUTA -

dandone lettura alle parti presenti.

Premesso:

che la presente controversia è stata introdotta dalla s.r.l. la quale ha convenuto in giudizio la s.p.a. esponendo: 1) di aver intrattenuto con la Banca un rapporto di conto corrente ordinario, distinto con il n. 19027, acceso in data 22.9.1999; ed estinto in data 11/5/2006, 2) che il tasso di interesse debitore ultralegale applicato dalla banca convenuta non era stato pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c., dal momento che il contratto di conto corrente, datato 22.9.1999, indicava in modo parziale e quasi del tutto illeggibile le condizioni economiche applicate al rapporto, non indicava e specificava correttamente il tasso debitore nominale e quello

effettivo, non indicava la commissione di massimo scoperto ed rinviava a condizioni previste "a tergo" del documento contrattuale mai validamente pattuite e sottoscritte e comunque indeterminate, evidenziando altresì che sul documento contrattuale non era apposta alcuna sottoscrizione da parte della banca; 3) che era illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca sui saldi debitori, dovendosi ritenere la nullità della clausola contrattuale, comunque non pattuita, per contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c., non ricorrendo le ipotesi derogative previste da detto articolo, né potendosi ritenere, anche sulla base della recente giurisprudenza della Corte di Legittimità, che ricorresse un uso normativo giustificativo dell'applicazione di tale capitalizzazione; 4) che illegittima era anche l'applicazione, per tutta la durata del rapporto, della c.m.s., perché non pattuita e, in ogni caso, perché l'addebito a tale titolo era privo di giustificazione causale, per violazione dell'art.1418 c.c., in relazione all'art. 1325 c.c.; 5) che nel corso del rapporto erano stati addebitate illegittimamente, perché non pattuiti, oneri e spese; 7) che in molti trimestri erano stati praticati dalla banca tassi effettivi globali superiori a quelli soglia di cui alla legge n. 108/96; 9) che, quindi, l'attrice aveva il diritto di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, per le ragioni innanzi esposte, nel corso dell'intera durata del rapporto, ammontanti, secondo l'elaborato contabile prodotto, ad euro 31.392,42. Ha chiesto, quindi, che, a mezzo di CTU contabile, venisse ricalcolato l'ammontare della somma a credito ed a debito delle parti sulla base della documentazione agli atti e delle eccezioni di nullità di cui sopra, con la consequenziale condanna della banca convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita, nella misura innanzi specificata, o in subordine in quella ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed agiva altresì per il risarcimento del danno ad inadempimento contrattuale chiedendo infine la rifusione delle spese processuali;

che si è costituita tempestivamente in giudizio la Banca , la quale ha dedotto: A) in via preliminare l'eccezione di prescrizione, adducendo che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale è costituito dalla data delle annotazioni sul conto ed inoltre, come precisato nei successivi scritti, che i versamenti effettuati dovevano presumersi di natura solutoria; B) la legittimità dell'interesse ultralegale applicato dalla banca essendo lo stesso determinato nel documento contrattuale, per le ragioni ivi spiegate; C) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ritenendo di non potersi

condividere l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto di ricondurre la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un uso meramente negoziale e non normativo e, comunque, la legittimità della capitalizzazione trimestrale dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, in quanto applicata con identica periodicità, sia per gli interessi a debito, che per quelli a credito; D) la legittimità dell'applicazione della c.m.s., che ha la funzione di remunerare la banca per la messa a disposizione dei fondi; E) l'insussistenza, nel caso di specie, del superamento dei "tassi soglia", non dovendosi includere nel calcolo del t.e.g. la c.m.s. e stante l'inapplicabilità della normativa antiusuta. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda attrice con la condanna dell'attore al pagamento delle spese.

- che con sentenza non Definitiva n. 72/2013 del 21.01.2013, depositata in data 25.01.2013, il Tribunale di Teramo così statuiva:
 - a) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta;
 - b) rigetta la domanda di nullità della pattuizione riguardante la misura degli interessi ultralegali per indeterminatezza contenuta nel contratto di corrente bancario n. 19027, acceso dalla s.r.l. presso la Banca in data 22.9.1999;
 - c) dichiara la nullità per violazione, dell'art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori contenuta nel contratto di corrente bancario n. 19027, acceso dalla s.r.l. presso la Banca in data 22.9.1999;
 - d) dichiara la inesistenza/nullità per violazione, degli artt. 1284, 1346 c.c. della clausola di determinazione delle commissioni di massimo scoperto di cui al contratto di conto corrente bancario n. 19027, acceso dalla s.r.l. presso la Banca in data 22.9.1999;
 - e) dichiara la inesistenza/nullità per violazione, degli artt. 1284, 1346 c.c. delle clausole di determinazione delle spese, commissioni ed oneri di cui al contratto di conto corrente bancario n. 19027, acceso dalla s.r.l. presso la Banca in data 22.9.1999;
 - f) dichiara la inesistenza/nullità per violazione, degli artt. 1284, 1346 c.c. delle clausole di determinazione delle valute di cui al contratto di conto corrente bancario n. 19027, acceso dalla s.r.l. presso la Banca in data 22.9.1999;
 - g) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio nel merito, al fine della concreta determinazione, previa una esatta ricostruzione, alla luce dei criteri e principi affermati nella motivazione della presente decisione, dei rapporti di dare ed avere tra le

parti, dell'eventuale ammontare spettante a parte attrice a titolo di ripetizione di indebito dalla banca convenuta, nonché dell'accertamento del superamento dei tassi soglia;

- b) spese al definitivo.
- che è stata espletata consulenza tecnico contabile con perizia depositata il 3.7.2013;

Ritenuto e considerato:

- che preliminarmente la CTU effettuata nella presente controversia, che non è stata punto contestata dalle parti, ha accertato che nel periodo in esame non vi è stato alcun superamento del tasso soglia, e pertanto la domanda di ripetizione (o nullità per usurarietà degli interessi) fondata su tale motivo deve essere respinta in parte qua;
- che, sulla base dei criteri affermati in sentenza parziale, ricalcolando, a seguito delle dichiarate nullità parziali, gli importi dovuti dal correntista, escludendo dal computo ogni forma di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi nonché l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e considerando la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente acquista o perde la disponibilità del danaro, il consulente tecnico d'ufficio dott. Alfonso Di Sabatino Martina con esame peritale del tutto privo di vizi logici e che non è stato punto contestato dalle parti, ha quantificato in € 31.797,10 a credito della correntista, il saldo finale del contro corrente oggetto di causa e dunque le somme illegittimamente addebitate dalla convenuta nel corso del rapporto;
- che in definitiva la banca convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 31.797,10, non rivalutabile trattandosi di debito di valuta;
- che, in applicazione del disposto dell'art. 2033 cod. civ., vertendosi in materia di indebito oggettivo, spettano gli interessi legali sul credito accertato con decorrenza dalla messa in mora (9/10/2009): deve ritenersi infatti che la banca abbia addebitato i maggiori interessi e le spese in buona fede (che è presunta), considerato che la parte più consistente dell'indebito accertato deriva dall'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, questione che ha visto un radicale mutamento a livello giurisprudenziale;
- che la domanda risarcitoria del danno patrimoniale va rigettata in assenza di alcun sostrato assertivo e probatorio;

- che le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 ed entrato in vigore il giorno successivo il cui art. 28 prevede "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- a) ACCERTA che il saldo finale del corrente bancario n. 19027, acceso dalla s.r.l. presso la Banca in data 22.9.1999, ricalcolato escludendo dal computo ogni forma di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi nonché l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e considerando la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente acquista o perde la disponibilità del danaro, è pari ad € 31.797,10 a credito della correntista;
- b) CONDANNA la Banca al pagamento a titolo di ripetizione di indebito in favore della \$.r.l. della somma di € 31.797,10 oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 9/10/2009 e sino al soddisfo;
- c) CONDANNA la Banca alla refusione delle spese di lite in favore della s.r.l. che liquida in € per spese ed € per compensi oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge;
- d) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 19/9/2013, definitivamente a carico della Banca

Teramo lì 9.4.2014

Il Giudice (dr. Paolo Andrea Vassallo)